Società per Azioni con Sede Legale in Cagliari Viale Bonaria, 33 Codice fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5169 − ABI 1015.7 Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6 Capitale sociale € 155.247.762,00 i.v. Sede Amministrativa e Direzione Generale Piazzetta Banco di Sardegna, 1 - Sassari Tel. 079/226000 - Fax 079/226015 http://www.bancosardeona.it Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.



AVVISO ALLA CLIENTELA

Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.

Si informa la Gentile Clientela che, in ottemperanza alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 di cui sopra, la quale ha disposto la proroga fino al 4 maggio 2025 dello stato di emergenza conseguente alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, la Banca è disponibile a prorogare la sospensione dei mutui già sospesi ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 3 maggio 2023 n. 992 e dall'art. 8 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 14 giugno 2023, n. 1.003.

Ambito di applicazione

La misura è disposta a favore di:

- soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti;
- soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.

Finanziamenti ammessi

Mutui, ipotecari o chirografari, relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, già sospesi fino al 4/05/2024.

Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31 maggio 2024; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.

Modalità di sospensione

La sospensione proseguirà fino al 4 maggio 2025 secondo le modalità già concesse e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto:

- sospensione dell'intera rata nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- sospensione della sola quota capitale durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.



Condizioni

La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).